CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI SERVIZI DI GESTIONE E RECUPERO DEL CREDITO

- La Reges Crediti Srl, con sede a MILANO in via G. ZANELLA 48/5, iscritta al registro delle imprese di MILANO , P.IVA n° 11639320156 , nella persona del dottor GIACOMO MAURIZIO PUGLISI , munito degli occorrendi poteri (di seguito ñReges Crediti Srlò);

e

- LóANICA, associazione nazionale industrie componenti per ascensori, con sede a MILANO in via PRIVATA ERASMO BOSCHETTI, 7, iscritta al registro delle imprese di MILANO, P.IVA n° 04665580967 , nella persona del Presidente PAOLO VICINI ,munito degli occorrendi poteri (di seguito ñANICAò);

stipulano la seguente

CONVENZIONE

per la fornitura di servizi di gestione e recupero del credito (di seguito la ñConvenzioneò).

Detti comparenti convengono e stipulano quanto segue:

1) Reges Crediti Srl si impegna ad applicare agli associati di ANICA uno sconto del 60% sul prezzo di listino, per pacchetti indivisibili di n° 10 posizioni creditorie da gestire e per le quali gli associati intendano conferire mandato, al costo complessivo ed inclusivo dello sconto sopra indicato di euro 800,00 (ottocento/00), pari a Euro 80,00 (ottanta/00) per pratica;
2) A mandato conferito, detti pacchetti si intendono privi di scadenza, fino ad esaurimento dell'ultima pratica ivi compresa;
3) Lôassociato che abbia conferito mandato riconoscerà una quota provvigionale pari al 15% (quindicipercento) a favore di Reges Crediti Srl sugli importi recuperati, qualora detti importi vengano recuperati entro il centoventesimo giorno dalla data di conferimento del mandato;
4) ANICA si impegna a pubblicizzare con i consueti canali (email e sito Anica) tra i propri associati la presente Convenzione ed a fornire semestralmente a Reges Crediti Srl lôelenco aggiornato dei propri associati, nel rispetto delle normative vigenti in materia di privacy;
5) La presente convenzione ha una durata di anni tre e può essere disdetta da ambo le parti in qualsiasi momento e in caso di non rispetto dei patti convenuti;
6) Per qualsiasi controversia insorgente in relazione alla Convenzione sarà competente il Foro di Milano.